

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4372

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACOMELLI, RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, RECCHIA,  
LAGANÀ FORTUGNO, LA FORGIA, MOGHERINI REBESANI, ROSATO**

Disposizioni concernenti le associazioni combattentistiche e di interesse delle Forze armate

*Presentata il 24 maggio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di promuovere e rafforzare il rapporto tra le Forze armate e la società civile, nell'ambito della libertà di associazione garantita dalla Costituzione e dalle norme in vigore, riteniamo che alcune associazioni possano essere riconosciute di particolare interesse delle Forze armate in quanto soggetti attivi nel fare propri, sostenere e diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica.

Scopo della presente proposta di legge è il riordino della disciplina recata nel tempo da varie disposizioni, con finalità di chiarificazione e di semplificazione. Essa è volta, in particolare, a stabilire i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle Forze armate, nonché a prevedere disposizioni per il riconoscimento della loro persona-

lità giuridica, che intendiamo ricondurre nella competenza del Ministro della difesa. Tuttavia, una volta espletato tale riconoscimento, riteniamo non sia necessario porre l'attività delle stesse associazioni in una condizione vigilata da parte del medesimo Ministero.

Intendiamo, inoltre, riconoscere il valore che assume nella memoria storica collettiva la testimonianza rappresentata dalle associazioni combattentistiche, che si pongono proprio in ragione della loro esperienza come custodi del valore della pace, collocandole perciò sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Infine, prevediamo un sostegno diretto alle attività svolte dalle associazioni, che saranno riconosciute di interesse della Difesa, mediante la concessione in comodato gratuito di beni demaniali in uso al Ministero della difesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Associazioni di interesse  
delle Forze armate).*

1. Al fine di promuovere e rafforzare il rapporto tra le Forze armate e la società civile, nell'ambito della libertà di associazione garantita dalle leggi vigenti, sono ritenute di interesse delle Forze armate e come tali riconosciute dal Ministero della difesa le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, di seguito denominati « associazioni », i cui atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico, prevedono di fare propri, di sostenere e di diffondere i valori costituzionali cui si ispira l'ordinamento delle Forze armate della Repubblica nonché il perseguimento, senza scopi di lucro, di una o più delle seguenti finalità:

a) mantenere vivi i sentimenti di appartenenza o di vicinanza all'istituzione militare;

b) alimentare e trasmettere l'amore per la Patria;

c) valorizzare il ruolo delle Forze armate nel tutelare i valori costituzionali e democratici delle istituzioni repubblicane, nonché la storia e la cultura militari;

d) custodire e tramandare gli ideali e le tradizioni delle Forze armate, delle armi, dei corpi e delle specialità delle medesime;

e) concorrere a tutelare e a valorizzare gli istituti e i luoghi della memoria militari;

f) incrementare i rapporti tra le Forze armate e la società civile;

g) concorrere allo svolgimento delle attività di volontariato e di protezione

civile, di pubblico interesse, a livello nazionale e locale.

2. Le associazioni combattentistiche, come definite dall'articolo 3, comma 2, sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

#### ART. 2.

*(Riconoscimento della personalità giuridica e concessione dell'uso di beni demaniali).*

1. In deroga alle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica nonché l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni sono disposti con decreto del Ministro della difesa, anche per le associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato.

2. Al fine di incentivare forme di aggregazione fra associazioni che perseguono finalità omogenee, il Ministero della difesa può concedere in comodato gratuito l'uso di beni demaniali, commisurati alle esigenze di funzionamento delle associazioni, nell'ambito di immobili in uso al Ministero della difesa.

#### ART. 3.

*(Tipi di associazioni).*

1. Le associazioni si distinguono in:

- a) associazioni combattentistiche;
- b) associazioni d'arma;
- c) associazioni di categoria.

2. Le associazioni combattentistiche sono costituite da ex combattenti legittimamente belligeranti, reduci di guerra o di prigionia, e da coloro che, condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità, intendono contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

3. Le associazioni d'arma sono costituite da appartenenti, in servizio o in congedo, a un'arma, un corpo o una specialità delle Forze armate.

4. Le associazioni di categoria sono costituite da appartenenti, in servizio o in congedo, a specifici ruoli dei militari di ogni grado, ivi compresi i volontari in ferma breve o prefissata.

5. Le associazioni di cui al presente articolo, nell'esercizio delle attività previste dai rispettivi statuti, non possono svolgere attività sindacali.

